

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi della Tuscia, in prosieguo denominata "Università della Tuscia", con sede legale con sede legale in Viterbo (01100), Via S.M. in Gradi n.4, codice fiscale n. 80029030568, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma, il 1/06/1963, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università della Tuscia, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data

E

L'Università degli Studi Roma Tre, in prosieguo denominata "Università Roma Tre", con sede in Roma (00154), Via Ostiense n. 159, codice fiscale n. 04400441004, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Mario Panizza, nato a Avezzano, il 12/09/1950, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università Roma Tre, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 31/03/2015

PREMESSA

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTA la legge n. 341 del 19 novembre 1990;

VISTO lo Statuto dell'Università della Tuscia, adottato con Decreto Rettorale n. 480 del 8.6.2012 e successive modifiche ed integrazioni;

Ale R.

VISTO lo Statuto dell'Università Roma Tre, adottato con Decreto Rettorale n. 1366 del 1/08/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che presso l'Università della Tuscia è costituito il Sistema Bibliotecario inteso come l'insieme coordinato di Poli, con lo scopo di sviluppare e organizzare le funzioni di acquisizione, catalogazione, conservazione, aggiornamento e fruizione del patrimonio librario e documentale, cartaceo e digitale, nonché di promuovere e coordinare servizi e attività relativi al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica in rete, alla gestione e consultazione di banche dati e risorse informative interne ed esterne, alla conservazione, all'indicizzazione e all'accesso a contenuti di ricerca e di apprendimento prodotti dall'Ateneo e dalle sue strutture.

CONSIDERATO che presso l'Università Roma Tre è costituito il Sistema Bibliotecario inteso come l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dedicate alle esigenze della ricerca e della didattica e responsabili della conservazione, incremento e fruizione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante tecnologie innovative;

CONSIDERATO che è interesse comune delle due Università concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale, così come convenuto nella convenzione quadro di collaborazione didattica e scientifica stipulata il 9 gennaio 2007.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

om hr

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di un sistema integrato di fruizione e gestione delle proprie strutture bibliotecarie.

In particolare, in base alla presente convenzione:

- a) il personale strutturato e non, nonché gli studenti regolarmente iscritti dell'Università della Tuscia e dell'Università Roma Tre avranno libero accesso ai locali e ai servizi delle biblioteche di entrambi gli Atenei, anche utilizzando le esistenti modalità di consultazione e reperimento *on line* dei testi. In particolare, sarà loro possibile fruire dei servizi di prestito e consultazione banche dati e periodici elettronici, presentando una credenziale di appartenenza ad uno dei due Atenei, con gli stessi privilegi degli utenti di ognuno dei due Atenei e secondo i regolamenti delle biblioteche (*Reciprocità degli Utenti*);
- b) gli utenti del servizio bibliotecario di uno dei due Atenei potranno richiedere presso la biblioteca di riferimento testi non posseduti e presenti nelle biblioteche dell'altro Ateneo che verranno inviati e restituiti a cura delle strutture bibliotecarie, secondo un regolamento che verrà appositamente stilato (*prestito interbibliotecario*);
- c) gli utenti dei due Atenei potranno richiedere alla Biblioteca di riferimento la fornitura di copie di documenti posseduti dalle Biblioteche dell'altro Ateneo. La copia verrà fornita in formato

cartaceo e/o elettronico nel rispetto delle norme del diritto d'autore e di quelle imposte dal contratto con l'editore (*Servizio di document delivery*).

ART. 3

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di un sistema integrato di accesso alla rete e ai servizi informatici, in particolare:

- a) il personale strutturato e non, nonché gli studenti regolarmente iscritti dell'Università della Tuscia e dell'Università Roma Tre avranno accesso alla rete wi-fi di entrambi gli Atenei, utilizzando sistemi di autenticazione federata (IDEM o EDUROAM) con gli stessi privilegi degli utenti di ognuno dei due Atenei e secondo i regolamenti previsti (*Reciprocità degli Utenti*);
- b) i responsabili dei sistemi informativi dei due atenei procederanno alle verifiche e individueranno le modalità più idonee al fine di realizzare l'integrazione tra i sistemi informatici dei due atenei e per consentire agli utenti di effettuare ricerche sulla disponibilità di testi nei cataloghi bibliotecari.

ART. 4

L'Università della Tuscia e l'Università Roma Tre si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture bibliotecarie.

Inoltre, al fine di razionalizzare gli acquisti relativi alle suddette strutture, le Parti, nel rispetto delle obbligazioni già assunte, concordano sin da ora che:

- 1) in sede di rinnovo di abbonamenti a periodici e banche dati, tratteranno

OK Mr

congiuntamente con gli editori al fine di pervenire ad acquisti condivisi, ferma restando la specifica e distinta attività negoziale. Parimenti tratteranno con i fornitori di servizi specializzati per le biblioteche;

- 2) gli acquisti bibliografici relativi a ricerche specifiche già in atto nei due Atenei saranno concordati, allo scopo di evitare sovrapposizioni e specializzare le raccolte nella maniera più vantaggiosa per entrambe le Parti.

ART. 5

Le Parti concordano di istituire una commissione paritetica, allo scopo di definire il regolamento atto a disciplinare lo svolgimento delle iniziative concordate.

Il regolamento, una volta definito, sarà sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi di governo di ciascun Ateneo.

ART. 6

I responsabili designati dalle Parti sono:

- a) per l'Università della Tuscia: dott. Gino Roncaglia;
- b) per l'Università Roma Tre: Arch. Luciano Scacchi.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 7

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla

Ok. Br

presente convenzione.

Ciascuno dei contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che potranno verificarsi nella propria struttura nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.

Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

ART. 8

La presente convenzione ed il regolamento di cui all'articolo 5 saranno pubblicati sul sito internet di ciascun Ateneo.

ART. 9

La presente convenzione, che entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata con atto aggiuntivo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

ART. 10

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 11

10.1. Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 *bis* della legge n. 241 del 1990, è soggetto a registrazione in caso

d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

IL RETTORE (Prof. Alessandro RUGGIERI)



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE

IL RETTORE (Prof. Mario PANIZZA)

